Sentenza del 23/12/2020 n. 29343 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

Testo:

1. Nella sua qualita' di dipendente della societa' (---) S.p.A., il contribuente ebbe a ricevere nel 2004 i diritti di opzione per l'acquisto di azioni della societa' lussemburghese (---) S.A., controllante di (---) S.p.A. non quotata, per un prezzo pari al valore delle azioni calcolato al momento dell'offerta. Nell'offerta era prevista la facolta' di esercizio delle c.d. stock option entro una certa scadenza. Il contribuente accolse l'offerta societaria e l'anno successivo, il 2005, profitto' della riapertura dei termini per la rivalutazione di titoli, quote e diritti non negoziati posseduti, ai sensi del Decreto Legge n. 203 del 2005, articolo 11-quaterdecies, comma 4, convertito con L. n. 248 del 2005, procedendo alla rivalutazione dei diritti di opzione sulla scorta di privata perizia di stima e successivo versamento di imposta sostitutiva, ottenendo il valore fiscalmente riconosciuto.

Successivamente, al 15 dicembre 2006, esercito' i diritti di opzione e contestualmente rivendette le azioni ottenute ad un maggior prezzo, importo che la societa' datrice di lavoro assoggettava, per il periodo d'imposta 2006, alla ritenuta IRPEF calcolata sulla differenza tra il prezzo di vendita delle azioni ed il valore delle azioni al momento della assegnazione dei diritti di opzione nel 2004, imputando tale incremento di valore a redditi da lavoro dipendente, in applicazione del TUIR, articolo 51, comma 2, lettera g-bis, nella formulazione vigente a seguito delle modifiche da ultimo introdotte dal Decreto Legge n. 262 del 2006, convertito in L. n. 286 del 2006.

In data 15 febbraio 2010 il contribuente presento' istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate, chiedendo, in via principale, il rimborso della maggiore somma pari alla differenza tra l'IRPEF pagata sul differenziale "prezzo di vendita-prezzo di esercizio delle opzioni" e l'imposta sostitutiva del 12,50 per cento applicabile sulla plusvalenza determinata dalla differenza tra il prezzo di vendita delle azioni ed il prezzo di esercizio delle opzioni, aumentato del valore fiscalmente riconosciuto derivante dalla rivalutazione effettuata nel 2005; in via subordinata, chiedendo il rimborso della maggiore somma riscossa pari alla differenza fra l'Irpef versata sul differenziale "prezzo di vendita-prezzo di esercizio delle opzioni" e l'Irpef dovuta sullo stesso differenziale, aumentato del valore fiscalmente riconosciuto derivante dalla rivalutazione operata nel 2005. Affermava infatti il contribuente che in assenza di disciplina transitoria, dovesse farsi applicazione del principio generale di cui alla L. n. 212 del 2000, articolo 3, comma 1, secondo periodo, ove dispone che per i tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che lo prevedono, invocando il diverso regime agevolato delle stock option vigente al momento dell'assegnazione dei diritti di opzione nel 2004.

Impugnato il silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso sull'affermazione che non era applicabile la nuova disciplina risultante da ultimo dalle modifiche apportate nel 2006 al TUIR, articolo 51, comma 2, lettera g-bis, dal Decreto Legge n. 262 del 2006, convertito dalla L. n. 286 del 2006, ed insistendo sulle domande gia' proposte con l'istanza di rimborso, chiese che venisse anche riconosciuto il valore fiscale derivante dalla rivalutazione effettuata nel 2005, pena la violazione del divieto di doppia imposizione previsto dal TUIR, articolo 163.

Il giudice di prossimita' non ha accolto la domanda principale, tesa ad ottenere la tassazione separata al 12,50%, ma ritenne fondata la subordinata, riconoscendo assolto l'onere tributario con il versamento del differenziale sul valore accertato in sede di rivalutazione volontaria del 2005 e dichiarando non dovuto il di piu' versato dal datore di lavoro come sostituto di imposta.

Impugnata da entrambe le parti' per i capi di rispettiva soccombenza, la sentenza di primo grado era confermata dal giudice di appello.

Avverso questa pronuncia propone ricorso l'Avvocatura generale dello Stato affidandosi a due motivi, cui replica la parte contribuente con tempestivo controricorso e spiegando altresi' ricorso incidentale affidato ad unico motivo.

In prossimita' dell'udienza il sost. Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte in forma di memoria e la parte privata ha depositato articolata memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Vengono proposti due motivi di ricorso.

1. Con il primo motivo si protesta vizio ex articolo 360 c.p.c., n. 3, per violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 51, nella sostanza lamentando sia stata esclusa la tassazione quale reddito di lavoro dipendente della plusvalenza realizzata con la vendita a terzi delle azioni acquista esercitando il diritto di opzione offerto dal datore di lavoro; deduce altresi' violazione della L. n. 448 del 2002, articolo 5, del Decreto Legge n. 203 del 2005, articolo 11 quaterdecies (comma 4) convertito in L. n. 248 del 2005 in combinato disposto con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 163, affermando che, realizzandosi il presupposto d'imposta con l'assegnazione delle azioni, temporalmente si collochi alla data del 15 dicembre 2006 in cui il contribuente ha esercitato i diritti di opzione conferitigli dalla societa' acquistando le azioni e contestualmente rivendendole al maggior prezzo. Poiche' alla predetta data non ricorrevano tutte le condizioni previste dal TUIR, articolo 51, come piu' volte modificato nel corso del 2006 perche' il contribuente potesse godere dell'aliquota agevolata del 12,50% sul capita gain, l'avverso ricorso avrebbe dovuto essere rigettato, restando nella fattispecie in esame irrilevante ai fini della tassazione la rivalutazione operata nel 2005, in quanto riguarda esclusivamente ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze integranti redditi diversi.

1.1. Questa Corte ha gia' conosciuto della questione, esprimendo un orientamento cui il collegio ritiene di dare continuita', non rilevando nella fattispecie all'esame argomenti per discostarsene (cfr. Cass. V. n. 6118/2019; n. 17965/2019; n. 34403/2019; n. 918/2020).

Ed infatti, va premesso che la disposizione di riferimento e' l'articolo 51 TUIR, comma 2, lettera g-bis) e che la questione controversa attiene alla disciplina applicabile al plusvalore determinato dalla differenza tra il prezzo di vendita delle azioni ed il prezzo di esercizio dei diritti di opzione al momento della loro attribuzione.

Secondo l'Amministrazione ricorrente la sentenza impugnata e' da intendersi comunque errata in diritto, nella parte in cui la decisione impugnata ha finito con l'applicare nella fattispecie in esame la disciplina di cui all'articolo 51, comma 2, lettera g-bis) nel testo anteriore alle modifiche succedutesi nel 2006 e nella parte in cui ha tenuto conto del valore fiscalmente riconosciuto derivante dalla rivalutazione del valore dei diritti di opzione con perizia asseverata di stima.

1.2. Esaminando la prima richiesta di parte contribuente, la norma dell'articolo 51 TUIR, comma 2, lettera g-bis, al momento dell'offerta nel 2004 dei diritti di opzione dalla societa' al dipendente sulle azioni di propria controllante, escludeva dalla formazione del reddito di lavoro dipendente l'incremento di valore delle azioni generatosi fosse "almeno pari" al valore delle azioni al momento dell'offerta; b) che le partecipazioni possedute dal beneficiario non rappresentassero una percentuale dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10%.

Nel corso del 2006 la disciplina e' stata oggetto di tre diversi interventi di modifica: a) con il primo, introdotto dal Decreto Legge n. 223 del 2006, articolo 36, comma 25, ne e' stata sancita l'abrogazione, con la conseguenza che e' stato attratto a tassazione ordinaria, come reddito di lavoro dipendente, l'incremento di valore prima escluso; b) con il secondo intervento, per effetto della L. n. 248 del 2006 di conversione del Decreto Legge n. 223 del 2006, la disciplina prima abrogata e' stata reintrodotta, con l'aggiunta di due nuove condizioni applicative (per cui era anche richiesto che: 1) le azioni ricevute non fossero cedute o costituite in garanzia nei cinque anni successivi alla data di assegnazione e: 2) che il valore delle azioni assegnate non superasse l'importo della retribuzione lorda annua relativa al periodo di imposta precedente a quello di assegnazione); c) con il terzo intervento, ossia con il Decreto Legge n. 262 del 2006, articolo 2, comma 29, come convertito dalla L. n. 286 del 2006, sono state mantenute le due condizioni di accesso alla disciplina agevolativa previste nell'originario regime e sono state introdotte ulteriori tre condizioni, ossia 1) il mantenimento, nei cinque anni successivi alla data di assegnazione, di un investimento delle azioni ricevute almeno pari alla differenza tra il valore normale delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal beneficiario; 2) l'esercitabilita' dell'opzione "non prima" che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione; 3) la quotazione delle azioni oggetto delle stock option quando l'opzione diviene esercitabile.

1.3. Alla data del 15 dicembre 2006, momento di esercizio dei diritti di opzione con l'acquisto e la immediata rivendita delle azioni da parte del dipendente, era dunque gia' in vigore (dal 3 ottobre 2006) il Decreto Legge n. 262 del 2006 che aveva aggiunto alle due originarie condizioni per fruire della tassazione agevolata del 12 1 50/0 sul capita/ gain le ulteriori tre condizioni sopra indicate, queste ultime pacificamente non ricorrenti nel caso di specie.

2. La sentenza impugnata, che ha recepito la tesi (subordinata) del contribuente, secondo cui altro e' l'entrata in vigore della disposizione succitata, altro e' invece la sua efficacia che, per effetto della norma generale di cui alla L. n. 212 del 2000, articolo 3, comma 1, secondo periodo,

non derogata da disposizione espressa, va riferita all'anno successivo d'imposta, non e' condivisibile.

2.1 Questa Corte ha gia' avuto modo di affermare che in tema di determinazione del reddito di lavoro dipendente, al fine della corretta individuazione della disciplina di tassazione applicabile ratione temporis alle cd. stock options assegnate a lavoratori dipendenti dal datore di lavoro, e' necessario distinguere fra i due momenti dell'assegnazione del diritto di opzione, da un lato, e quello di esercizio dello stesso, e, dunque, dell'effettiva assegnazione dei rispettivi titoli, dall'altro, considerato che le azioni entrano a far parte del patrimonio del dipendente solo nel momento in cui l'opzione viene esercitata o ceduta; la disciplina applicabile va quindi individuata in quella vigente al momento di tale esercizio, indipendentemente dal momento in cui sia stata offerta l'opzione (cfr. Cass. V, 12 aprile 2017, n. 9465; 20 giugno 2018, n. 16227; 17 luglio 2018, n. 18917), ed a tale conclusione il giudice di legittimita' era gia' pervenuto anche con riferimento alla disciplina vigente in epoca anteriore alle modifiche intervenute nel 2006, segnalando che il presupposto impositivo insorgeva non al momento dell'offerta dell'opzione ma in quello del suo esercizio (cfr. Cass. V. 3 giugno 2015, n. 11413).

2.2. L'orientamento richiamato, a cui questo Collegio ritiene di aderire, non sussistendo ragioni per discostarsene, non puo' essere superato per effetto delle argomentazioni difensive del contribuente, riferite ad una presunta violazione del divieto di retroattivita' della norma tributaria, poiche' l'operazione alla quale consegue la tassazione non va individuata nell'attribuzione gratuita del diritto di opzione, che non e' soggetta ad imposizione tributaria, ma nell'effettivo esercizio del diritto di opzione mediante l'acquisto delle azioni, che costituisce il presupposto dell'imposizione commisurata proprio sul prezzo delle azioni, e che e' rimesso alla libera scelta del beneficiario, il quale puo' o meno esercitarlo secondo le modalita' ed i tempi che riterra' opportuni (cfr. la gia' citata Cass. 12 aprile 2017, n. 9465).

2.3. Quanto alla nozione di "tributi periodici" cui fa riferimento il disposto della L. n. 212 del 2000, articolo 3, comma 1, secondo periodo, per il quale "Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono", essa deve ritenersi attinente a tributi che connotino le prestazioni periodiche come basate su un'unica causa debendi continuativa (si pensi, ad esempio, tra i tributi locali, la tassa sui rifiuti, su cui, nel vigore della c.d. TARSU, cfr. Cass. V, 23 febbraio 2010, n. 4823), mentre essa non e' riferibile all'IRPEF, in cui la prestazione tributaria, sebbene dovuta di anno in anno, stante l'autonomia dei singoli periodi d'imposta ed in relazione all'autonoma valutazione dei presupposti impositivi, non puo' definirsi periodica.

2.4. Fuori fuoco, pertanto, ogni riferimento a Cass. V, 30 giugno 2010, n. 15528, decisione in fattispecie relativa a decorrenza di adeguamenti tariffari sulla pubblicita' ordinaria, rientrando l'imposta sulla pubblicita' nell'ambito della categoria dei tributi periodici. Ne' la conferma del succitato indirizzo pone problemi di compatibilita' con i principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto anche alla luce della giurisprudenza sovranazionale di riferimento (per i puntuali rinvii alla quale si veda, esaustivamente, Cass. SU 19 giugno 2018, n. 16157), dovendosi escludere che al momento dell'offerta del diritto di opzione il contribuente potesse avere

certezza che il valore delle azioni si sarebbe incrementato e potesse, di conseguenza, fare affidamento sull'immutabilita' della disciplina agevolativa.

2.5. Deve, pertanto, escludersi che l'applicazione della disciplina entrata in vigore il 3 ottobre 2006 abbia violato il principio di non retroattivita' della norma tributaria ed affermarsi che il momento perfezionativo del presupposto generatore della disciplina agevolativa debba essere ricondotto all'esercizio dell'opzione e non all'offerta del diritto di opzione, con la conseguenza che la disciplina tributaria applicabile deve necessariamente essere quella vigente al momento dell'esercizio del diritto di opzione, cio' comportando l'assoggettamento ad IRPEF quale reddito da lavoro dipendente secondo aliquota progressiva del differenziale tra prezzo corrisposto e valore di offerta dei diritti di opzione.

3. Quanto al secondo profilo, poi accolto dalla gravata sentenza, deve del pari escludersi che debba tenersi conto della rivalutazione effettuata nel 2005 del valore di offerta dei diritti di opzione, che ha rilievo ai fini del trattamento impositivo sulle plusvalenze in tema di redditi diversi, qui vertendosi invece, come si e' detto innanzi, in ipotesi di tassazione ordinaria di redditi da lavoro dipendente che ne esclude l'applicabilita' alla radice.

Cio' impedisce che possa farsi valere in questa sede da parte del contribuente il pagamento dell'imposta sostitutiva, pagata su scelta volontaria e sull'erroneo convincimento di potersene valere. Ne' sembra fondato il rilievo del controricorrente riguardo al rischio di assoggettamento a doppia imposizione, in violazione del divieto di cui all'articolo 163 TUIR, atteso che il contribuente potra' agire comunque per il rimborso del pagamento dell'imposta sostitutiva.

Il primo motivo e' pertanto fondato, assorbente e merita accoglimento.

4. Con il secondo motivo si profila censura ex articolo 360 c.p.c., n. 4 lamentando nullita' della sentenza impugnata per inosservanza dell'articolo 112 c.p.c. e Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 7, nella sostanza affermando la carenza assoluta di deduzione e di motivazione sulla circostanza per cui il valore a seguito della rivalutazione si sostituisce, semmai, ma non si aggiunge a quello di esercizio del diritto di opzione.

Il motivo resta assorbito dall'accoglimento del precedente.

Il ricorso dell'Amministrazione finanziaria va pertanto accolto.

5. Cio' comporta il rigetto del ricorso incidentale di parte contribuente in posizione di totale antinomia col ricorso erariale accolto. Ed infatti, con l'unico motivo di ricorso incidentale il contribuente denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, articolo 1, comma 1 e articolo 3, comma 1, secondo periodo, deducendo l'inapplicabilita' delle modifiche normative intervenute nel corso del 2006 alla fattispecie in esame dovendosi tali innovazioni applicarsi solo a partire dall'anno successivo d'imposta.

Le spese possono essere compensate in ragione del momento di consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale di riferimento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale, rigetta l'incidentale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge il ricorso originario del contribuente.

Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 - quater, la Corte da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

Documenti citati

Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza